



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AREZZO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |             |        |            |
|--------------------------|-------------|--------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DE LULLO    | EGISTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MOSCARIELLO | CESARE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | AMBROSIO    | LUIGI  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |             |        |            |
| <input type="checkbox"/> |             |        |            |
| <input type="checkbox"/> |             |        |            |
| <input type="checkbox"/> |             |        |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 231/2020  
depositato il 31/08/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2020/AR0014875 CATASTO-ALTRO  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AREZZO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]  
VIA CINCHIO BERTI 18 52019 LATERINA PERGINE VALDARNO AR

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 231/2020

UDIENZA DEL

09/06/2021 ore 10:00

N° 332/2021

PRONUNCIATA IL:

09/06/2021

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22/09/2021

Il Segretario

[Signature]

La società agricola [REDACTED], ha impugnato l'avviso di accertamento n. AR0014875/2020. con il quale l'Agenzia delle entrate di Arezzo non riconosceva la ruralità dell'unità immobiliare, ubicata nel Comune di [REDACTED] - [REDACTED], adibita a cantina, ritenendo che l'immobile non rispettasse la prevalenza prevista dall'art. 2135 del c.c. in materia di attività agricole e connesse.

La parte ricorrente fa presente, preliminarmente, di aver richiesto il riconoscimento di ruralità per tre unità immobiliari e precisamente quelle individuate nel foglio di mappa 17 particella 330 sub 1, 2 e 3, mentre avrebbe ricevuto la notifica di rigetto del riconoscimento in questione solo per il primo dei 3 subalterni.

La società ritiene che dette unite immobiliari abbiano i requisiti di ruralità in quanto gli stessi sono utilizzati per trasformazione di prodotti ottenuti dai terreni dell'azienda (vigneti) e meritano tale sgravio fiscale ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis DL 557/93, in quanto vi si svolge attività agricola come da art. 2135 del c.c.

Precisa, inoltre, che la cantina lavora anche uve in conto terzi, utilizzando, però, gli stessi macchinari atti a trasformare le uve prodotte dai propri terreni; ciò non precluderebbe il riconoscimento della ruralità all'immobile.

Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

L'Ufficio, controdeduce, preliminarmente, che la parte ha impugnato solo l'avviso prot. 14875/2020, riguardante il subalterno 1 della particella [REDACTED] del foglio [REDACTED] di [REDACTED]. Non risultano invece impugnati gli avvisi AR0014890/2020 e AR0014924/2020, relativi ai subalterni 2 e 3, parimenti notificati come risulta dalla documentazione versata in atti.

Chiede quindi che, essendo stato impugnato solo l'avviso prot. 14875/2020, la decisione riguardi solo il subalterno 1 della particella [REDACTED] del foglio [REDACTED].

Fa presente, inoltre, di aver richiesto alla parte copia del bilancio aziendale, per poter procedere a verificare il necessario requisito della prevalenza (l'attività di trasformazione, in caso di lavorazione anche di uve provenienti da altri produttori, deve riguardare in prevalenza uve prodotte dall'azienda stessa, per essere riconosciuta "attività agricola" di cui all'art. 2135 c.c.) ma il contribuente ha fornito però copia della dichiarazione resa ad Artea (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura) per la vendemmia 2019, dalla quale

si evince che le quantità di uve pervenute nella cantina ai fini della vinificazione sono le seguenti:

- 1.150,66 ql. prodotte nei propri vigneti per la produzione del proprio vino;
- -1.138,70 ql. acquistate per concorrere alla produzione del proprio vino;
- 5.261,00 ql. lavorate per conto terzi.

Secondo l'Ufficio pertanto, è evidente che l'attività prevalente svolta dai macchinari della cantina è quella di vinificazione per conto terzi, quindi dietro pagamento di un compenso, per cui l'immobile non può essere riconosciuto come rurale.

Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.

La memoria della ricorrente, nel richiamare il contenuto del ricorso, è volta, ad evidenziare ulteriormente le ragioni della ruralità degli immobili rappresentati nei fogli di mappa [redacted] particella [redacted] sub. [redacted], anche alla luce della relazione del Dott. [redacted] depositata lo scorso 18 maggio 2021, nella quale si evidenzia, tra l'altro, che l'attività di vinificazione per conto terzi svolta dalla ricorrente dal 2019 è stata posta in essere utilizzando l'organizzazione materiale e personale già impiegata per lo svolgimento della propria attività agricola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135, co. 3 c.c. ed è, quindi, da qualificare come attività agricola, ai sensi dell'art. 2135, co. 3 c.c.;

Con memoria di replica l'Ufficio precisa che il disconoscimento in contestazione non impedisce in alcun modo alla ricorrente di svolgere la sua attività agricola (non prevalente nell'immobile in questione), ma semplicemente non riconosce in capo al predetto immobile gli sgravi fiscali riservati agli imprenditori agricoli a titolo principale.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

La società ricorrente è intestataria di tre laboratori (cat. C/3) atti alla trasformazione delle uve per la produzione di vino .

Per questi immobili, la società chiede il riconoscimento dei requisiti di ruralità in quanto gli stessi sono utilizzati per trasformazione di prodotti ottenuti dai terreni dell'azienda (vigneti) e meritano, ad avviso della ricorrente, gli sgravi fiscali, ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis DL 557/93, in quanto vi si svolge attività agricola come da art. 2135 del c.c.

Oggetto dell'odierno ricorso è solo l'avviso prot. 14875/2020, riguardante il subalterno [redacted] della particella [redacted] del foglio [redacted] di [redacted]

Comune di [REDACTED] non risultando impugnati gli avvisi AR0014890/2020 e AR0014924/2020, relativi ai subalterni 2 e 3, parimenti notificati come risulta dalla documentazione versata in atti e divenuti definitivi.

Osserva il Collegio che l'articolo 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha sostituito integralmente l'articolo 2135 del Codice civile ed ha ridefinito la figura dell'imprenditore agricolo e le attività agricole. Individuare le attività agricole connesse è importante per capire chi può beneficiare dei vantaggi fiscali previsti in agricoltura.

Per attività connesse si intendono quelle complementari ed accessorie alla produzione agricola principale, allo scopo di valorizzare i prodotti propri.

In particolare il comma 3 dell'articolo 2135 stabilisce che: *“Si intendono comunque connesse, le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nella attività agricola esercitata”*.

Le attività di manipolazione, trasformazione e simili possono avere, quindi, per oggetto anche prodotti acquistati presso terzi, purché risultino prevalenti i prodotti propri.

Nel caso che ci occupa, l'attività di trasformazione, con lavorazione anche di uve provenienti da altri produttori, avrebbe dovuto riguardare in prevalenza uve prodotte dall'azienda stessa, per essere riconosciuta “attività agricola” di cui all'art. 2135 c.c.

Dalla documentazione in atti è emerso, invece, che l'attività di vinificazione, svolta dalla Società agricola, per conto terzi, risulta essere di gran lunga superiore a quella totale di produzione del vino proprio, comprese anche le uve acquistate, per cui il Collegio ritiene legittimo il provvedimento in epigrafe con il quale l'Agenzia delle entrate di Arezzo non riconosce il requisito di ruralità dell'unità immobiliare, contraddistinta al foglio 17, particella 330, sub I, ubicata nel Comune di Laterina - Pergine Valdarno,

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.

R.G. n.231/20

Per tutti i motivi fin qui esposti, dunque, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria provinciale di Arezzo respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 300,00.

Così deciso in Arezzo, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2021.

Il relatore

Cesare Moscariello.



Il Presidente

Egisto De Lullo

